



## ***CODICE DISCIPLINARE***

### **CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 - Fondamenti**

Il presente Codice disciplinare è adottato in attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria promulgato con DPR n. 249 del 24.6.98, integrato e modificato con DPR n. 235 del 21.11.2007.

La sua funzione è quella di garantire alla Scuola il carattere di una comunità che persegue l'obiettivo della formazione e dell'educazione della persona mediante lo studio e l'acquisizione delle conoscenze in un clima di dialogo e di confronto ordinato e democratico. Ogni suo membro, pertanto, pur nella diversità dei ruoli, ha diritto, al rispetto, alla tutela, alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica, politica e religiosa. Le sanzioni disciplinari in esso previste, quindi, devono proporsi esclusivamente finalità educative, mirando al rafforzamento della consapevolezza e della responsabilità dello studente, scevre da obiettivi intimidatori e lesivi delle libertà di espressione, di pensiero, di coscienza correttamente esercitate.

È dovere del Dirigente Scolastico, dei docenti, degli operatori scolastici tutti svolgere un'attenta azione preventiva fondata sulla qualità delle relazioni umane, sulla trasparenza e coerenza del proprio operato, sulla capillarità dell'informazione.

Al presente codice disciplinare è allegato il Patto Educativo di Corresponsabilità, nel quale sono espressi analiticamente gli impegni che tutte le componenti la comunità scolastica (Scuola, famiglie, studenti) si assumono per il raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati.

#### **Art. 2 - Doveri dello studente**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare con puntualità, regolarità e impegno assiduo nello studio le lezioni ed ogni altra attività didattica e formativa. Essi devono venire a scuola dotati del necessario per le lezioni della giornata e vestiti con decenza. I ritardi frequenti, le assenze non motivate da cause di forza maggiore, una partecipazione distratta e superficiale costituiscono mancanza a specifici e primari doveri.
2. Gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche ed alle valutazioni del processo formativo, di svolgere i lavori proposti dagli insegnanti e di contribuire al perseguimento del proprio successo negli studi.
3. Gli studenti devono rispettare la personalità, la dignità e l'azione degli insegnanti, del capo d'Istituto e del personale non docente intese come esercizio di attività e di doveri professionali e tenere nei loro confronti comportamento corretto e leale.
4. Ogni offesa, discriminazione, prevaricazione alla dignità di qualunque persona che vive ed opera nella comunità scolastica verrà sanzionata.
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare comportamenti coerenti con i principi di sicurezza dettati da norme regolamentari e con le disposizioni emanate dal capo d'Istituto nell'esercizio delle sue funzioni organizzative e di coordinamento delle attività e della vita scolastica.
6. Gli studenti sono tenuti in ogni momento ed in ogni forma dell'attività didattica e formativa della scuola, al rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme della civile convivenza.
7. Gli studenti hanno il dovere di rispettare il patrimonio della Scuola come bene proprio e bene comune, collaborando al mantenimento e dell'ordine delle aule, dei laboratori, degli spazi comuni e dei servizi, alla buona conservazione delle attrezzature e dei sussidi, alla sicurezza dei macchinari e delle strutture.
8. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle libertà e dei diritti di ogni componente della comunità scolastica, primo fra tutti il diritto allo studio. L'occupazione di locali o di spazi comuni interni alla Scuola o l'ostruzione dell'ingresso, che creino intenzionalmente situazioni che, di fatto, ne compromettano, anche temporaneamente, il libero esercizio costituiscono comportamento prevaricatorio e, pertanto, sanzionabile.

### **Art. 3 - Diritti dello Studente**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap
  - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

## CAPO II – Sanzioni e loro erogazione

### Art. 4 Sanzioni disciplinari

Le violazioni dei doveri previsti dall'articolo 2 danno luogo, secondo la gravità della mancanza, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- A. Avvertimento;
- B. Allontanamento dalla lezione;
- C. Censura;
- D. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni;
- E. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni;
- F. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- G. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.

L'avvertimento consiste in un richiamo ai propri doveri, l'allontanamento dalla lezione in un divieto temporaneo di restare in classe durante la lezione, la censura in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, l'allontanamento dalla comunità scolastica in un divieto temporaneo di partecipazione a tutte le attività didattiche e formative della Scuola.

Le sanzioni dell'avvertimento, dell'allontanamento dalla lezione e della censura vengono irrogate dal docente, secondo criteri di gradualità, per mancanza ai doveri relativi alla frequenza ed all'impegno, per comportamenti che disturbino l'attività didattica della classe, per atti non conformi ai doveri di correttezza e lealtà inerenti alla vita in comunità, per mancanza di rispetto nei confronti dei propri pari, dei docenti, del capo d'Istituto, degli operatori scolastici.

L'allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici giorni viene adottato dal Consiglio di Classe in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari quali offese alla morale, alle istituzioni, al decoro personale, proprio, dei pari, degli insegnanti, del capo d'Istituto, degli operatori scolastici, nonché per coartazione dei diritti altrui.

L'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni viene inflitto dal Consiglio d'Istituto nel caso in cui siano commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.) oppure sussistano concrete situazioni di pericolo per l'incolumità altrui (es. incendio o allagamento). Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma precedente.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni è adottato dal Consiglio d'Istituto ed è previsto nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) il responsabile sia recidivo nei casi di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana
- 2) gli atti di violenza o di vandalismo siano connotati da una gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale
- 3) non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico.

Nei casi più gravi dei precedenti ed al ricorrere delle stesse condizioni, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.

Alle delibere degli organi collegiali competenti, da adottarsi a maggioranza dei componenti, non possono prendere parte, qualora ne siano membri, né lo studente direttamente interessato, né il genitore, né il docente che ha promosso il procedimento disciplinare.

Ciascun organo ha titolo ad irrogare anche le sanzioni di grado inferiore.

Nell'adozione dei provvedimenti si tiene conto delle circostanze attenuanti e dei fattori aggravanti. Costituiscono elementi progressivamente aggravanti:

1. La persistenza e\o la ricorrenza;
2. Precedenti disciplinari nell'arco dell'anno scolastico considerato;
3. L'entità, morale o materiale, del danno prodotto;
4. La volontarietà;
5. La premeditazione;
6. Il concorso nella mancanza di più studenti in accordo fra loro.

Allo studente responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni fra loro collegate e punibili con sanzioni diverse è applicata la sanzione prevista per la mancanza più grave.

Ferme restando le sanzioni disciplinari, nel caso di danni al patrimonio la famiglia dello studente è tenuta a risarcirne la Scuola o la persona lesa.

Intatta tutta la rilevanza, giuridica e morale, del provvedimento disciplinare, nel caso di irrogazione della sanzione di cui alle lettere D ed E, l'organo di disciplina può accordare la sospensione condizionale della pena con l'integrazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche o la sostituzione della pena con attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica quali attività di volontariato nell'ambito della stessa comunità scolastica, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino di cataloghi, archivi e laboratori, la frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

#### **Art. 5 - Procedimento disciplinare**

Le norme del presente articolo sono state integrate tenendo conto di quanto definito dalla Circolare Reg. 138 del marzo 2012 emanata dall'USR del Piemonte.

Salvo che per i provvedimenti di cui alle lettere A, B e C del precedente articolo, per l'irrogazione delle sanzioni deve essere avviato regolare procedimento disciplinare con la formale contestazione scritta degli addebiti da effettuarsi, da parte del Dirigente Scolastico, entro cinque giorni da quando il fatto è avvenuto o se ne è avuta conoscenza.

Il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del capo d'Istituto o su richiesta di altro studente, di un genitore, di un docente o di altro operatore della scuola.

Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all'interessato sulla possibilità di far pervenire, entro e non oltre il quinto giorno dalla data della notifica, di una propria nota difensiva e\o di essere ascoltato, insieme ad eventuali testimoni a discarico, direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione.

Il Dirigente o un suo delegato provvedono anche a convocare l'interessato per consentire l'esercizio del diritto di difesa.

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro dieci giorni dalla contestazione; trascorso inutilmente il predetto termine, il procedimento si intende estinto.

Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul giornale di classe, ed adeguatamente motivate. I provvedimenti di cui alle lettere D, E, F e G devono essere notificati alle famiglie. Nella notifica deve essere indicata esplicitamente la possibilità di impugnare il provvedimento presso l'Organo di Garanzia e i termini (15 giorni dall'erogazione) di tale impugnazione.

E', comunque, sempre facoltà del capo d'Istituto convocare i genitori, o chi ne fa le veci, per dare informazioni sulla condotta degli studenti.

#### **Art. 6 - Impugnazioni**

Avverso l'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere D, E, F e G è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notifica, ad un apposito Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da un docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori designati dal Consiglio d'Istituto, che decide entro dieci giorni. Qualora entro tale termine l'Organo di Garanzia non si esprimesse la sanzione si deve ritenere confermata.

Alle delibere del predetto organo non può partecipare il componente che:

1. Sia personalmente coinvolto nel procedimento;
2. Sia legato all'alunno interessato da un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado;
3. Faccia parte del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione disciplinare o ne sia stato il promotore. A tal fine, per ciascuna categoria viene designato un membro supplente.

L'Organo di Garanzia, su richiesta degli studenti della scuola o di chi vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente regolamento disciplinare.

Tutte le delibere dell'Organo di Garanzia sono adottate a maggioranza dei componenti, ai quali non è consentito astenersi. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

#### **Art. 7 - Riabilitazione**

Trascorsi quattro mesi, per i provvedimenti di cui alle lettere A, B, C, D, dalla data in cui fu inflitta la sanzione, l'alunno che, a giudizio dell'organo che l'ha irrogata, abbia tenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione.

### **CAPO III - VIGILANZA**

#### **Art. 8 - Responsabilità dei docenti**

Il personale docente di turno è responsabile della vigilanza sugli studenti:

##### **1. VIGILANZA ORDINARIA**

- a) Nelle aule, durante i cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni;
- b) Nelle aule, nei laboratori, negli spazi per la didattica all'aperto e nella palestra durante l'attività didattica: ai docenti, perciò, non è permesso di allontanarsi dalla classe se non per gravi motivi ed il loro avvicendamento al termine delle lezioni deve avvenire con la massima sollecitudine;
- c) In concorso con i collaboratori scolastici, durante l'intervallo, secondo turni prestabiliti ad inizio d'anno;
- d) durante il trasferimento nelle palestre e nei laboratori, anche se collocati fuori dall'edificio scolastico in concorso con i collaboratori scolastici;
- e) al termine delle lezioni, durante l'uscita;
- f) durante gli incontri e conferenze con personale esterno alla scuola previsti dal piano delle attività del Consiglio di Classe. La presenza del docente della classe deve essere garantita per tutto lo svolgimento dell'incontro; nei casi di esplicita richiesta del personale esterno di svolgere l'attività senza l'assistenza del docente (es. incontri di educazione sessuale) lo stesso è comunque tenuto a restare a disposizione per assistenza esterna

##### **2. VIGILANZA STRAORDINARIA**

- g) in concorso con i collaboratori scolastici, durante il trasferimento dai locali della Scuola ad altre sedi, anche non scolastiche, e viceversa, per la partecipazione ad attività istituzionali o integrative previste dal PTOF Durante la permanenza presso tali sedi per la durata necessaria allo svolgimento delle attività.

##### **3. RESPONSABILI DELLA VIGILANZA**

- h) Tutti i docenti sono tenuti a richiamare anche gli studenti di classi diverse dalle proprie qualora constatassero che questi violano regole inserite nel presente regolamento.

#### **Art. 9 - Responsabilità dei collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici sono responsabili della vigilanza sugli studenti:

##### **1. VIGILANZA ORDINARIA**

- a) Durante l'ingresso, negli spazi comuni;
- b) Durante l'attività didattica, negli spazi comuni;
- c) Durante l'intervallo, in concorso con il personale docente di turno quel giorno.

Provvedono, inoltre, all'accompagnamento, all'interno delle strutture scolastiche, dei portatori di handicap.

Al personale ausiliario è, pertanto, fatto divieto di allontanarsi dal luogo di sorveglianza assegnatogli se non per motivi gravi ed indifferibili. Esso, inoltre, ha l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico, con la massima sollecitudine, eventuali classi scoperte, garantendo, nel frattempo, la vigilanza su di esse. Dovrà, inoltre, comunicare immediatamente eventuali furti o danni alle suppellettili, alle strutture ed alle dotazioni della Scuola.

## 2. VIGILANZA STRAORDINARIA

- d) Nelle aule, nei laboratori, nella palestra, negli spazi comuni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- e) In concorso con i docenti, durante il trasferimento dai locali della Scuola ad altre sedi, anche non scolastiche, e viceversa, per la partecipazione ad attività istituzionali o integrative previste dal PTOF

## CAPO IV – Assenze e loro giustificazioni

### Art. 10 - Assenze e loro giustificazioni

Le assenze dovranno essere giustificate tramite apposita funzione del Registro Elettronico, dal genitore o da chi fa le veci per gli alunni minorenni, direttamente dallo studente in caso di alunno maggiorenne.

Le giustificazioni vengono vistate ed annotate sul registro di classe a cura del docente della prima ora.

Gli alunni maggiorenni possono provvedere personalmente alle proprie giustificazioni, ma la scuola si riserva di contattare la famiglia in casi riscontri anomalie nella distribuzione delle assenze.

Per la gestione delle assenze legate all'epidemia COVID 19 si fa riferimento all'apposito regolamento.

### Art. 11 - Mancata giustificazione

La mancata giustificazioni nel giorno della riammissione in classe deve essere annotata dal docente sul registro nello spazio delle giustificazioni. La mancata giustificazione anche nel giorno successivo viene segnata come nota di demerito sul registro di classe.

Ripetuti ritardi nelle giustificazioni determinano un provvedimento disciplinare.

### Art. 12 - Ritardi e loro giustificazioni

L'ingresso a scuola dopo il suono della campana di inizio lezioni non dovuto a disservizi dei mezzi pubblici costituisce sempre ritardo e deve essere giustificato.

Il superamento del numero di tre ritardi per il trimestre e cinque per il semestre dà luogo a provvedimento disciplinare ed influisce sulla valutazione di condotta.

Non sono ammessi ingressi dopo il termine della seconda ora. Qualora fossero necessarie eccezioni, la richiesta deve essere presentata il giorno precedente ed autorizzata.

Lo studente in ritardo si reca immediatamente in aula: il docente in orario al momento dell'ingresso in ritardo modifica l'assenza in ritardo.

I ritardi debbono essere giustificati utilizzando l'apposita funzione del registro elettronico.

Quando il ritardo, in quanto non previsto, non venga giustificato nel giorno stesso, la giustificazione dovrà comunque essere esibita il giorno seguente.

Le giustificazioni vengono vistate ed annotate sul registro di classe a cura del docente presente all'atto dell'ingresso in aula dell'alunno.

### Art. 13 - Uscite anticipate

Le uscite anticipate vengono concesse solo dietro motivata richiesta, presentata attraverso apposita funzione del registro elettronico.

Non sono ammesse uscite anticipate prima dell'inizio della penultima ora di lezione. Qualora fossero necessarie eccezioni, la richiesta va presentata il giorno precedente ed autorizzata.

Gli alunni minorenni devono in ogni caso essere consegnati alla famiglia o ad un adulto formalmente delegato da essa. Le richieste di uscite anticipate vengono vistate ed annotate sul registro di classe dal docente della prima ora: lo studente potrà effettivamente uscire dopo la conferma da parte dei collaboratori di portineria di effettiva presenza dell'adulto responsabile al quale sarà affidato.

Nelle situazioni di uscita anticipata non verrà concesso in alcun caso di rientrare.

#### **Art. 14 - Uscite causa malessere (sospeso durante il periodo di emergenza epidemiologica e sostituito da regolamento COVID)**

Lo studente che durante la mattinata accusa un malessere può uscire accompagnato da un genitore o da un maggiorenne da lui delegato. Il docente annota l'uscita anticipata sul registro elettronico. Lo studente provvederà a giustificare l'uscita successivamente. Qualora rientrasse già il giorno successivo, utilizzerà il tagliando per le uscite anticipate. Qualora invece l'assenza si protrasse per più giorni, al rientro presenterà la giustificazione normale facendo iniziare l'assenza dal giorno dell'uscita anticipata.

Al genitore o all'adulto delegato sarà richiesta la firma di un registro, posto all'ingresso della scuola, dove verranno annotati il nome dell'alunno, la data e il nome di colui che lo accompagna.

#### **Art. 15 - Uscite temporanee dalla classe**

Gli alunni possono essere autorizzati ad assentarsi temporaneamente dall'aula. Salvo le convocazioni da parte della Dirigenza, in nessun caso tale autorizzazione potrà essere concessa contemporaneamente ad altro alunno della stessa classe. Il docente potrà, in caso di attività che richiedano continuità e concentrazione, posticipare l'autorizzazione al termine delle attività stesse.

#### **Art 16 – Limiti numero massimo assenze**

Il DPR 122 del 22 giugno 2009, art 14, comma 7 stabilisce che "per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale".

Il DPR precisa, inoltre, che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali (..) motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

Il Collegio Docenti, tenuto conto che le deroghe devono essere motivate ed avere un carattere di eccezionalità e straordinarietà, definisce che possano essere accordate solo in casi di una situazione di malessere fisico o psicologico adeguatamente provata e documentata.

### **CAPO V – Comunicazioni scuola famiglia**

#### **Art. 17 - Comunicazione tra docenti e famiglie**

Docenti e famiglie hanno facoltà di scambiarsi informazioni e comunicazioni utilizzando gli appositi spazi del registro elettronico. Sia gli uni che gli altri firmeranno le comunicazioni per presa visione.

Il sito internet della scuola, [www.liceocossatese.it](http://www.liceocossatese.it), in quanto spazio istituzionale esplicitamente previsto dalla normativa è strumento di comunicazione ufficiale rispetto alle attività scolastiche.

L'indirizzo di posta elettronica fornito dalla scuola è un ulteriore strumento per l'effettuazione di comunicazioni formali.

Il registro elettronico e l'indirizzo di posta relativo al dominio @liceocossatese.eu sono strumenti prioritari di comunicazione tra scuola e famiglia, quindi le credenziali di accesso devono essere sempre a disposizione sia degli studenti sia dei genitori o di chi ne fa le veci.

### **Art. 18 - Incontri tra docenti e famiglie (sospeso durante il periodo di emergenza epidemiologica e sostituito da regolamento COVID)**

Ogni docente metterà a disposizione di norma una unità di 55 minuti alla settimana per i rapporti individuali con le famiglie. Verrà stilato un apposito orario che sarà affisso all'albo e inserito sul sito web e del quale gli alunni dovranno prendere nota. In casi di particolare necessità o urgenza potranno essere concordati telefonicamente incontri al di fuori degli orari sopra descritti. Il Dirigente Scolastico riceve dietro prenotazione da effettuare presso la segreteria didattica. Sono inoltre previsti due incontri collettivi con le famiglie.

### **Art. 19 – Limiti spazi ricevimento**

Durante il periodo degli scrutini intermedi e di fine anno gli incontri tra Dirigente e famiglie sono sospesi.

### **Art. 20 - Comunicazione alle famiglie dei risultati scolastici**

A causa dell'emergenza Covid e dell'esigenza di limitare il passaggio di materiali tra persone lo studente non può portare a casa le verifiche: se lo richiede lo studente deve essere autorizzato a fotografare con smartphone la prova. I risultati delle verifiche orali devono essere trascritti sul registro elettronico entro 24 ore dall'effettuazione della prova perché le famiglie possano prenderne visione.

A metà trimestre e a metà semestre la scuola comunicherà alle famiglie degli studenti con esiti particolarmente negativi la necessità di prendere contatto con il coordinatore di classe per impostare un'azione educativa condivisa. Si sottolinea l'importanza del lavoro congiunto tra scuola e famiglia per poter affrontare in tempo situazioni di carenza o di difficoltà.

### **Art 21 – Sportello di supporto psicologico**

La scuola ha attivato uno sportello di supporto psicologico il cui accesso da parte di studenti, famiglie e personale le cui regole di accesso sono definite con apposito regolamento.

## **CAPO VI – Norme particolari**

### **Art. 22 - Utilizzo di strumenti elettronici in istituto**

In considerazione delle distrazioni che tali congegni possono comportare (come da Nota Ministeriale N. 164/06), si ricorda che essi non potranno essere tenuti accesi in istituto durante le ore di lezione.

Il divieto si applica anche agli orologi tipo smartwatch o comunque abilitati al traffico su Internet: l'uso di questi device consente infatti le operazioni come ricezione sms, uso di messaggistica whatsapp, lettura e scambio di testi, che hanno portato al divieto dell'uso degli smartphone.

Non rientra in tale divieto l'eventuale uso regolarmente autorizzato dal docente per fini didattici.

Viene considerato violazione del presente divieto anche l'uso del telefonino durante l'uscita dall'aula durante un'ora di lezione. Qualsiasi docente o membro del personale riscontri la violazione può procedere alla sua contestazione e al ritiro dello strumento.

Gli strumenti di tale tipo trovati accesi, verranno, dopo annotazione sul registro di classe, depositati sulla cattedra. Lo studente potrà ritirarli solo alla fine delle lezioni.

Qualora lo studente rifiutasse di consegnare il dispositivo elettronico al docente lo stesso non insisterà nella richiesta, ma annoterà il rifiuto sul registro. In questo caso il rifiuto alla consegna costituisce un'aggravante e fa rientrare il comportamento dello studente nelle **violazioni gravi** del regolamento: il Consiglio dovrà valutare l'opportunità di erogare un giorno di sospensione.

Si ricorda che la pubblicazione su Internet di immagini o riprese effettuate all'interno dei locali scolastici è sempre considerata **violazione grave** del regolamento (Direttiva MPI 30 novembre 2007 n. 104) e come tale prevede come sanzione la sospensione.

È considerato sempre **violazione grave** del regolamento anche l'uso di strumenti elettronici per copiare durante le verifiche.



### **Art. 23 – Utilizzo computer di cattedra, LIM e device personali**

I computer di cattedra e le LIM presenti nelle aule possono essere utilizzati dagli studenti solo con la supervisione di un docente.

L'utilizzo di computer personali da parte degli studenti per fini didattici (es. prendere appunti) durante le lezioni è ordinariamente concesso: può essere interdetto qualora si registrino abusi da parte degli allievi.

### **Art 24 - Custodia dei beni**

Ogni studente è responsabile della custodia dei propri beni personali durante la permanenza in istituto. La scuola non risponde per la sparizione di oggetti, denaro e materiale didattico lasciato incustodito, dimenticato o smarrito. All'inizio dell'ora di educazione fisica il docente prende in consegna eventuali beni che gli studenti non vogliono lasciare incustoditi negli spogliatoi.

### **Art. 25 - Divieto di fumare**

In ottemperanza alle norme vigenti, in tutti i locali e in tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto è tassativamente vietato fumare. I trasgressori sono soggetti ai provvedimenti di legge. Il fumo con sigaretta elettronica è consentito all'esterno dell'Istituto (esclusivamente durante l'intervallo).

### **Art. 26 - Vestiario**

Gli studenti sono invitati a vestirsi in modo decoroso ed adeguato all'ambiente scolastico.

### **Art 26 – Pomeriggi a scuola (sospeso durante il periodo di emergenza epidemiologica)**

Nei giorni in cui la scuola organizza attività pomeridiane gli studenti alle 13.25 devono lasciare libera l'aula in modo da permettere al personale la pulizia della stessa. I pasti dovranno essere consumati o all'esterno della scuola o nello spazio assegnato (per Cossato l'atrio antistante l'aula di disegno e quello del primo piano, per Mosso lo spazio apposito). Altre norme più dettagliate sono concordate con il personale e comunicate ad inizio anno agli studenti.

### **Art 27 – Utilizzo pomeridiano aule (sospeso durante il periodo di emergenza epidemiologica)**

Gli studenti possono richiedere, compilando un apposito modulo e con almeno 24 ore di anticipo l'uso pomeridiano di un'aula per svolgere attività di gruppo, preparazione a prove, compiti, ecc.

Nel caso uno dei richiedenti sia maggiorenne lo stesso all'atto della richiesta si assume la responsabilità per gli eventuali danni provocati. Nel caso gli studenti siano tutti minorenni la richiesta sarà accolta dopo verifica della possibilità della scuola di garantire un'adeguata assistenza da parte di un docente o del personale.

### **Art 28 – Pulizia aule**

La pulizia ordinaria delle aule compete al personale scolastico. I docenti alla fine delle lezioni devono constatare che le aule siano comunque lasciate in condizioni di pulizia compatibili con un comportamento civile e rispettoso dell'ambiente scolastico. In particolari i banchi non possono essere utilizzati dagli studenti come fogli per comunicazioni, appunti o tavole per l'espressione artistica.

Per tutta la durata dell'emergenza COVID per la pulizia delle aule si applicano le norme aggiuntive specificate nel regolamento COVID.

### **Art. 29 - Intervallo (sospeso durante il periodo di emergenza epidemiologica e sostituito da regolamento COVID)**

La durata dell'intervallo è indicata dall'orario scolastico. Durante l'intervallo è consentita agli alunni la consumazione della refezione fuori dalle aule. La permanenza all'esterno dell'edificio scolastico è consentita limitatamente alle due aree antistanti la porta d'entrata e la porta del corridoio di segreteria. Il ritardo nel rientro dopo l'intervallo è segnalato a registro nelle annotazioni del docente.

### **Art 30 – Uscita da scuola (sospeso durante il periodo di emergenza epidemiologica e sostituito da regolamento COVID)**

Per l'uscita da scuola al termine delle lezioni gli studenti devono usare le due porte dell'istituto rivolte a Ovest. L'uso delle uscite di sicurezza deve essere limitato alle sole situazioni di emergenza.

### **Art 31 - Uso distributori di snack e bevande (sospeso durante il periodo di emergenza epidemiologica e sostituito da regolamento COVID)**

L'uso dei distributori di snack e bevande è consentito solo al di fuori dell'orario delle lezioni ordinarie, quindi prima delle 7.55, durante l'intervallo e dopo le 13.25. Il personale della scuola vigila sull'osservanza di tale norma. I docenti in classe non autorizzano mai uscite finalizzate all'accesso dei distributori.

## **Capo VII – Verifiche, valutazioni, compiti domestici**

### **Art. 32 – Verifiche**

Le verifiche sono prove atte ad accertare le competenze degli alunni e il conseguimento degli obiettivi disciplinari, degli obiettivi trasversali e degli obiettivi educativi fissati dai singoli consigli di classe.

Il numero minimo delle verifiche per ogni periodo è fissato dal Collegio Docenti.

Le valutazioni trimestrali e finali di tutte le discipline saranno espresse con una valutazione unica.

Tale valutazione unica è frutto di una media ponderata tra tutte le verifiche effettuate.

Tra queste devono essere contemplate delle verifiche nelle forme previste dall'ordinamento per la materia, cioè scritte, orali e pratiche

Alle tradizionali tipologie di verifica sia l'introduzione della Didattica Digitale Integrata sia l'attivazione di nuove tipologie di Didattica ne hanno affiancate altre: si citano, a titolo di esempio, compiti di realtà all'interno di UDA, test online, creazione di relazioni anche in formato video, presentazioni multimediali, partecipazione a debate, ecc.

Anche queste forme di verifica concorrono alla determinazione del voto finale.

Il docente, nella propria programmazione, al momento della predisposizione del programma annuale e in accordo con il proprio dipartimento, definisce sia i metodi di valutazione che intende utilizzare, sia il peso assegnato alle diverse tipologie.

In questa fase sperimentale quanto programmato e comunicato a studenti e famiglie nel trimestre potrà essere rivisto durante l'anno. Eventuali revisioni della programmazione dovranno essere comunicate a studenti e famiglie. In conseguenza della delibera che prevede l'articolazione dell'attività didattica in un trimestre e in un semestre, e facendo seguito alla Circolare Ministeriale n.89 del 18.10.2012 la distribuzione delle prove di verifica è fissata come segue definisce quanto segue.

#### **Verifiche per materia: trimestre**

Discipline solo orali o con due ore di lezione settimanali: 2 verifiche di cui almeno una orale.

Discipline con 3 ore settimanali che prevedono anche lo scritto: 3 verifiche, di cui almeno un orale e una scritta.

Discipline con 4 o più ore settimanali in cui sono previsti sia lo scritto, sia l'orale: quattro valutazioni di cui almeno due scritti e un orale.

Potrà essere aggiunta una verifica di ripasso se svolta entro i primi 15 giorni dell'a.s.

#### **Verifiche per materia: esame**

Discipline solo orali o con due ore settimanali: 3 verifiche di cui almeno una orale.

Discipline con 3 ore settimanali che prevedono anche lo scritto: 4 verifiche, di cui almeno un orale e 2 scritti.

Discipline con 4 o più ore settimanali o discipline in cui sono previsti sia lo scritto, sia l'orale: 5 verifiche, di cui almeno tre scritti e un orale.

## **Note**

Nel trimestre i docenti che insegnano materie con 4 ore settimanali (Italiano, Matematica e Scienze Umane) potranno fare una verifica in meno in classi numerose, cioè con numero di alunni pari o superiore a 25 (scendendo da 4 a 3 valutazioni come numero minimo); è obbligatorio dare quattro valutazioni agli alunni insufficienti e a quelli con certificazione di D.S.A.

Valutazioni finali di insufficienza non potranno essere supportate da solo due valutazioni di orale date in tutto l'a.s., pertanto il docente che proporrà in sede di scrutinio finale una valutazione insufficiente dovrà dimostrare di aver sentito oralmente l'allievo almeno una volta nel primo trimestre e almeno due volte nel semestre.

Sotto il numero indicato di verifiche non è possibile scendere. L'aggiunta di verifiche deve essere concordata sempre all'interno del CdC

## **Art. 33 – Frequenza verifiche**

**Le prove scritte** devono essere adeguate alla preparazione ed alle capacità degli alunni, e non possono essere più di **una per giorno**.

Le prove d'ascolto e di comprensione non sono conteggiate come verifica scritta.

Durante una giornata di lezione le prove (sia scritte che orali o grafiche) cui è chiamato l'intero gruppo classe non potranno essere più di due.

I docenti delle materie che svolgono lezione con classi articolate possono fissare le proprie verifiche scritte anche in giorni in cui sia già presente un'altra prova scritta per una parte degli studenti. Anche in questo caso il singolo studente non può svolgere più di due prove nella stessa mattinata.

Le verifiche devono essere segnate in AGENDA. Per ogni settimana non devono essere programmate più di 3/4 verifiche scritte.

L'allievo non può sostenere più di due verifiche (fra scritte e orali) al giorno.

Il recupero del compito scritto o della prova oggettiva (interrogazione scritta di materia orale) non svolti dall'alunno non influisce sul numero complessivo di verifiche della mattinata; lo stesso vale per il recupero delle prove oggettive insufficienti. Nei casi di ripetute assenze il Consiglio di Classe si riserva di individuare strategie comuni fra i Docenti per il recupero dei compiti non svolti.

## **Art 34 – Recupero verifiche studenti assenti**

Lo studente assente ad una prova di verifica programmata, scritta o orale, al suo rientro può essere interrogato o sottoposto alla prova di recupero senza ulteriore preavviso.

Ordinariamente il recupero deve avvenire nelle ore del docente della materia: solo nelle situazioni in cui il Consiglio di Classe constatasse una frequenza sospetta delle assenze alle verifiche può essere deliberata anche la possibilità di effettuare i recuperi in ore diverse da quelle della materia interessata.

Il docente può decidere di concentrare i recuperi della propria materia in un'unica giornata al termine del periodo (trimestre o semestre). In questo caso la prova o le prove somministrate per il recupero dovranno verificare per ogni studente conoscenze e competenze oggetto della prova in cui era assente.

## **Art. 35 – Svolgimento di prove al di fuori delle ore di lezione – Sessioni pomeridiane**

Al di fuori delle ore di lezione si possono svolgere interrogazioni solo durante le sessioni pomeridiane secondo il calendario definito dalla presidenza. Lo studente assente alle ore del mattino non può partecipare alla sessione pomeridiana di interrogazione.

La partecipazione alle sessioni pomeridiana è esclusivamente volontaria.

In nessun caso al pomeriggio può essere programmata una verifica che coinvolga l'intero gruppo classe.

Il docente potrà concordare anche interrogazioni con studenti che non si avvalgono dell'Insegnamento della Religione nell'ora in cui lo stesso è calendarizzato.

Al di fuori delle eccezioni esplicitamente previste negli art. 34 e 35 non sono ammesse né interrogazioni, né lo svolgimento di prove scritte al di fuori dell'orario di lezione della materia.

Una maggior flessibilità, solo se motivata da assenze dello studente alle prove di verifica programmate, può essere anche applicata nell'ultima settimana nel trimestre e nelle ultime due settimane del semestre.

### **Art 36 Piani didattici personalizzati**

In caso di assenze prolungate il Consiglio di Classe può, attivando apposito PDP, prevedere una flessibilità nell'applicazioni delle regole previste negli articoli 32, 33, 34 e 35

### **Art 37 – Valutazione verifiche**

Nella valutazione delle verifiche i docenti utilizzano le tabelle elaborate dai Dipartimenti che tengono conto di quella generale riportata nel POF.

Tutte le prove, scritte, orali o grafiche, devono prevedere una valutazione che comprenda l'intera scala di voti e che quindi consenta di conseguire il voto di eccellenza, cioè il 10.

Nel caso di verifiche su parti ridotte del programma il docente, dopo averlo esplicitato agli studenti, al fine della valutazione finale tiene conto della valutazione acquisita in misura limitata.

### **Art 38 – Valutazione delle verifiche di recupero**

Le prove di recupero al termine della pausa del trimestre e dopo la pausa estiva hanno come obiettivo il superamento di situazioni di insufficienza. Il voto conseguito, se sufficiente, determina automaticamente l'avvenuto recupero; in termini di valutazione non sostituisce però automaticamente quello precedentemente maturato, ma porta ad una valutazione di sufficienza (SEX) nella materia. Solo di fronte a prove di recupero eccellenti (con votazioni pari a OTTO o superiore) il Consiglio di Classe può deliberare un voto di inizio semestre o finale pari a SETTE. In nessun caso il voto di recupero porta ad una valutazione superiore.

Il voto delle prove di recupero al termine della pausa di giugno concorre, con gli altri voti conseguiti nel periodo, alla determinazione del voto finale dell'alunno; ne consegue che la sufficienza nella prova di recupero in questo caso non determina automaticamente la sufficienza finale nella materia.

### **Art 39 – Comunicazione risultati**

Gli esiti degli scritti devono essere comunicati entro quindici giorni mentre quelli delle prove orali devono essere comunicati immediatamente o comunque entro la lezione successiva.

### **Art. 40 - Compiti a casa**

I compiti a casa (esercitazioni, lavori di approfondimento, letture di libri, ricerche, tavole di disegno, attività previste dalla DDI, ecc..) sono una parte del lavoro scolastico che, integrando, completando e permettendo la verifica di quanto svolto durante le lezioni, concorre al completamento della preparazione dello studente.

Salvo diversa indicazione del docente che li ha assegnati devono essere svolti da tutta la classe.

I docenti del Consiglio di Classe si confrontano per evitare che si verifichi un eccessivo carico di lavoro domestico. I rappresentanti degli studenti e dei genitori possono segnalare i problemi riscontrati al docente referente che li trasmette al Consiglio di Classe.

I libri assegnati per la lettura domestica devono essere o disponibili in formato informatizzato o di facile reperibilità presso le biblioteche pubbliche; diversamente il loro costo, aggiungendosi a quello dei libri di testo, deve essere compatibile con i tetti di spesa previsti dal Ministero (DD.MM n.43 del 11 maggio 2012).

La mancata consegna di un compito assegnato nella data indicata dal docente è sempre considerata equivalente al mancato svolgimento del compito. Il docente annota sul proprio registro le mancate consegne; alla terza mancanza l'annotazione è trascritta sul registro di classe.

Qualora lo studente non recepisca i richiami e continui a non rispettare le consegne sarà, dopo opportuna comunicazione alle famiglie, tenuto a fermarsi in Istituto per un numero di pomeriggi sufficiente al completamento dei lavori arretrati. L'assistenza dello studente potrà essere affidata anche a docenti presenti in Istituto per altre attività. Inoltre, ripetute inadempienze saranno segnalate al Consiglio di Classe che in sede di scrutinio potrà tenerne conto e valutare l'opportunità di:

- In caso di voto incerto nella materia dove si sono verificate le inadempienze assegnazione del voto più basso tra quelli proposti
- Diminuzione del voto di condotta

## **Capo VIII – Viaggi e Visite di Istruzione**

### **Art. 39 – Obiettivi**

La CM 253/91, nel definire i principi guida che regolano la realizzazione dei viaggi di istruzione stabilisce quanto segue: *“Resta confermato che le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola.*

*Tale fase di programmazione rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione. Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive”.*

### **Art. 40 - Durata complessiva delle uscite**

Sulla questione della durata delle visite d'istruzione, dei viaggi e delle visite guidate (uscite di una giornata) La CM 253/91 precisa quanto segue.

*“7.1 - Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.*

*Come previsto al punto 6.3, il limite dei sei giorni potrà esser superato, in via del tutto eccezionale e previa (...), in presenza di specifici progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse, in coerenza con la tipologia dei vari indirizzi di studio ed anche in relazione ai vari aspetti sperimentali.*

*Tra detti viaggi assumono particolare rilievo quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche (...).*

*7.2 - È fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni.”*

I Consigli di classe, ad inizio anno, programmano le uscite tenendo conto dei predetti limiti.

### **Art. 41 - Viaggi di istruzione - Preparazione Remota**

Nell'organizzazione dei viaggi si darà la precedenza a quelli che coinvolgono più classi parallele dopo aver verificato la disponibilità di docenti accompagnatori. Nel caso in cui partecipi un allievo diversamente abile deve essere nominato preferibilmente un docente di sostegno o, in mancanza di questo, un docente della classe specificamente per il suo accompagnamento.

Il DS e il Docente Referente dei Viaggi di Istruzione individueranno una meta per ogni gruppo/classe, sulla base anche della disponibilità di docenti accompagnatori. Per ogni visita d'istruzione dovrà essere nominato un referente che curerà i dettagli dell'organizzazione, le comunicazioni e curerà i rapporti con l'agenzia di viaggi. Dovrà essere separata la richiesta di adesioni (firmata dal genitore) con l'indicazione di un costo di massima e la richiesta del versamento

della caparra, con la definizione del costo preciso, dopo aver verificato la sussistenza dei 2/3, richiesta che, comunque, non dovrà avvenire oltre 10 giorni dall'adesione.

Il docente referente raccoglierà anche eventuali istanze da parte di studenti in difficoltà e le presenterà al DS che, assieme al DSGA, verificherà la disponibilità di fondi per coprire in tutto o in parte il costo della visita d'istruzione. Per qualunque visita d'istruzione, anche di un solo giorno, dovrà essere seguita tale procedura. In questo caso potrà non essere previsto il versamento.

Per tutti i versamenti si dovrà concedere agli studenti almeno una settimana per effettuare il pagamento. In caso contrario, la visita d'istruzione non verrà autorizzata.

#### **Art. 42 - Visite d'istruzione**

La progettazione delle Visite d'Istruzione è oggetto di programmazione del Consiglio di Classe.

L'approvazione delle stesse è condizionata dalla valutazione della presenza delle seguenti condizioni: valenza dell'uscita come momento di approfondimento del programma svolto in classe, disponibilità di docenti accompagnatori della classe, adesione di almeno i 2/3 degli studenti della classe, spesa compatibile con l'insieme delle spese richieste durante l'anno allo stesso gruppo classe per lo svolgimento di attività extracurricolari.

Il programma analitico della visita deve essere presentato dal docente responsabile in segreteria che procede alla predisposizione di comunicati, alla prenotazione del mezzo e alla definizione della quota esatta a carico degli studenti.

#### **Art. 43 - Viaggi Studio Linguistico**

Come definito in modo tassativo dalla CM 253/91: *"In nessun caso, ad eccezione dei viaggi connessi ad attività sportive agonistiche, può essere effettuato un viaggio al quale non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi interessate"*.

Inoltre, qualora vengano svolti in sostituzione della normale attività didattica i Viaggi Studio devono tener conto di quanto precisato dalla suddetta CM quanto, all'art. 5.1, recita: *"si reputa utile rammentare che la progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili. Essa pertanto può essere realizzata solo quando l'istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità o, comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione"*.

Pertanto, i viaggi studio linguistici si potranno effettuare, anche in sostituzione delle Visite d'Istruzione, qualora siano compatibili con i criteri della normativa, cioè la partecipazione di non meno dei due terzi degli studenti della classe e se il Consiglio d'Istituto valuterà il loro costo comunque complessivamente coerente con una definizione della spesa prevista per le attività extracurricolari proposte dall'istituto.

In alternativa i soggiorni studio potranno essere effettuati in periodi esterni al calendario delle lezioni o in corrispondenza delle pause didattiche, nel qual caso la partecipazione di studenti con una situazione di generale sufficienza non compromette o interrompe l'attività didattica ordinaria.

#### **Art. 44 - Uscite per motivi sportivi**

Come previsto dalla normativa le uscite per motivi sportivi possono coinvolgere anche un numero limitato di studenti per ogni classe. È cura del docente responsabile annotare la partecipazione di studenti ad attività sportive sul registro di classe almeno il giorno precedente l'effettuazione dell'attività stessa. Gli studenti partecipanti ad attività sportiva non sono considerati assenti, ma la non presenza in classe è annotata dal docente con un asterisco sul solo registro personale.

## Allegato - Regolamento Visite Istruzione

La progettazione delle Visite d'Istruzione è oggetto di programmazione del Consiglio di Classe.

L'approvazione delle stesse è condizionata dalla valutazione della presenza delle seguenti condizioni:

- valenza dell'uscita come momento di approfondimento del programma svolto in classe
- disponibilità di docenti accompagnatori della classe
- adesione di almeno i 2/3 degli studenti della classe
- spesa compatibile con l'insieme delle spese richieste durante l'anno allo stesso gruppo classe per lo svolgimento di attività extracurricolari
- durata che, sommata a quella delle altre uscite previste per la classe, non configuri il superamento del tetto massimo di uscite definito dalla programmazione collegiale

Agli studenti è presentato, con il massimo anticipo possibile, un programma dettagliato dell'uscita che indichi:

- servizi previsti dal contratto con l'agenzia
- orari della visita
- quota da versare alla scuola e tempi di effettuazione dei versamenti
- indicazione dei costi aggiuntivi (ingressi, trasporti urbani ecc.) non compresi nella quota
- indicazioni su eventuali approfondimenti da preparare prima della visita
- altra indicazione su esigenze specifiche (abbigliamento, pranzi al sacco, ecc.)

Durante la visita gli studenti si impegnano a rispettare le seguenti regole

1. Le visite a musei e monumenti fissate nel programma sono obbligatorie.
2. Sono obbligatorie anche le visite non previste dal programma, se decise dai docenti, a patto che non comportino una spesa che sfori il budget previsto per le visite aggiuntive
3. Le visite con guida sono da assimilarsi a lezioni scolastiche e vanno quindi seguite con la medesima attenzione, escludendo l'uso di telefonini
4. Quando alle classi è richiesta la preparazione della presentazione di siti e monumenti questa deve essere predisposta in modo adeguato. La valutazione delle presentazioni può essere concordata con i docenti delle materie le cui competenze sono richiamate dalle stesse.
5. Qualora vengano date indicazioni sul vestiario, funzionali alla visita, gli studenti sono tenuti al loro rispetto. Ad esempio non è ammesso l'ingresso in chiese e edifici sacri con minigonne, canotte e pantaloncini corti. In altri casi, quando sono previsti lunghi tratti di percorso a piedi può essere necessario essere adeguatamente attrezzati con scarpe ed indumenti comodi.
6. Per tutte le grandi città, le guide indicano come necessaria la prudenza e quindi la necessità di non lasciare mai incustoditi (o portare dentro zaini aperti) oggetti di valore (telefonini, fotocamere, ecc.) perché spesso sono presenti borseggiatori. Come nelle aule, anche in visita di istruzione la scuola non risponde per oggetti scomparsi e trafugati.
7. Docenti e studenti si impegnano alla puntualità evitando situazioni in cui il ritardo di pochi condizioni gli spostamenti di molti.
8. I docenti sono tenuti all'assistenza continua degli studenti, anche durante le pause pranzo e i momenti in cui non sono previste visite. Le modalità concrete di applicazione della normativa saranno concordate durante il viaggio e definite dai docenti a seconda della situazione di sicurezza in cui si troveranno ad operare (presenza di aree a traffico pedonale, età degli studenti, ecc.)
9. Gli studenti devono evitare, sia durante le visite, sia durante la permanenza in hotel, comportamento che possa porli in situazione di rischio. Devono altresì evitare ogni comportamento che possa, anche solo potenzialmente, procurare un danno a persone o cose.
10. Gli studenti, solo se maggiorenni, possono essere autorizzati ad un contenuto uso di alcolici durante i pasti, rispettando, anche qualora il viaggio si svolgesse all'estero, la normativa italiana vieta la vendita di alcolici ai minori.

11. Qualora gli Hotel non permettessero di fumare nelle stanze è d'obbligo attenersi a tale regola.
12. Durante il soggiorno in Hotel e in altri momenti della visita non si possono consumare alcolici. Dovrebbe essere superfluo citare il divieto del consumo di altre sostanze in quanto sempre contrario alla legge.
13. Sarà cura dei docenti accompagnatori verificare, prima della partenza della visita, la presenza tra gli studenti di problemi di allergie o intolleranze alimentari in modo da darne tempestiva comunicazione all'agenzia.
14. Sarà cura dei docenti accompagnatori informarsi anche delle necessità, da parte degli studenti, di assumere medicinali diversi di quelli "da banco" e di attivarsi perché le famiglie forniscano l'elenco di quelli autorizzati.
15. Alla sera in Hotel, vige l'obbligo di mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti di coloro che intendono riposare. Ciò comporta che, qualora gli studenti si riuniscano in camere diverse dalla propria, ciò avvenga senza schiamazzi e che la permanenza termine all'ora fissata dai docenti accompagnatori.
16. E' sempre vietato allontanarsi dall'hotel, anche per un tempo limitato, senza l'autorizzazione dei docenti accompagnatori. La regola vale, ovviamente, anche durante le visite della giornata.
17. Non sono mai consentite uscite serali senza docenti accompagnatori.
18. Di norma gli hotel richiedono il versamento di una caparra al fine di prevenire il disturbo notturno di altri clienti, danneggiamenti di suppellettili o il loro trafugamento. Le camere devono essere controllate dagli studenti all'arrivo e danneggiamenti o malfunzionamenti devono quindi essere segnalati subito ai docenti accompagnatori e alla reception dell'Hotel. Ciascuno è responsabile dei danneggiamenti avvenuti nella propria camera.

#### Nota

La visita d'istruzione è parte integrante dell'attività didattica proposta dalla scuola, quindi un'adeguata partecipazione, un'efficace preparazione, un comportamento consono, sono elementi che concorrono alla valutazione degli alunni delle singole discipline e, in sede finale, influiscono sulla determinazione del voto di comportamento e, quindi, sull'assegnazione del punteggio del credito.

Trasgressioni a punti del presente regolamento possono dare luogo, a seconda della gravità delle stesse, a richiami, note, sanzioni, sospensioni, ecc. In particolare sono sempre considerate violazioni gravi del regolamento trasgressioni ai punti 9, 12, 17: di norma la trasgressione a tali regole dà luogo a provvedimento disciplinare. In casi di trasgressioni di particolare gravità, in accordo con la Presidenza, i docenti accompagnatori potranno decidere il rientro in sede del o degli studenti responsabili. In tal caso oltre alla sanzione disciplinare sarà a carico delle famiglie degli studenti coinvolti il costo del rientro sia degli studenti, sia (qualora non sia la famiglia stessa a poter raggiungere lo studente) del docente delegato al loro accompagnamento; a loro carico saranno anche tutti i maggiori oneri che la scuola dovesse sostenere in tali frangenti.